

CONTENZIOSO

I benefici per i possibili esiti del procedimento di reclamo/mediazione

di Angelo Ginex

Per le **controversie di valore non superiore a 20.000 euro** il contribuente è tenuto ad esperire il **procedimento di reclamo/mediazione** di cui all'[articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992](#), il cui **ambito di applicazione** è stato recentemente **esteso a tutti gli atti di Enti impositori, Agenti della riscossione e soggetti privati** abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi, nonché di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni.

Restano **escluse** invece le **controversie di valore indeterminabile**, fatta **eccezione** per quelle aventi ad oggetto gli **atti catastali** concernenti, tra l'altro, il classamento dei terreni, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale, nonché gli **atti diretti al recupero di aiuti di Stato** dichiarati incompatibili dagli Organismi europei.

In materia di **contenzioso doganale**, poi, gli atti aventi ad oggetto tributi costituiti da **risorse proprie tradizionali** (ad esempio, i dazi doganali) sono **esclusi dalla mediazione**, ma **non dal reclamo**.

Con riferimento al **valore delle controversie**, occorre precisare che il **D.L. 50/2017** ha ulteriormente **esteso la portata applicativa** dell'istituto, **elevando da 20.000 a 50.000 euro il limite** entro cui le liti devono essere assoggettate a reclamo/mediazione. Tuttavia, tale novità non ha effetto immediato, ma opererà per gli **atti notificati a partire dal 1° gennaio 2018**.

Il reclamo/ricorso deve essere proposto **entro 60 giorni dalla notifica dell'atto** e non prima di 90 giorni dalla richiesta di rimborso del contribuente. Esso dà avvio ad una **fase amministrativa** della durata di **90 giorni** durante la quale le **attività di riscossione** delle somme dovute in base all'atto impugnato sono **sospese**.

Ciò posto, con riferimento ai **benefici per i possibili esiti del procedimento di reclamo/mediazione** si rileva quanto segue:

- in caso di **accoglimento parziale** del reclamo, previa **rinuncia al deposito del ricorso** con riguardo ai motivi non accolti, il contribuente è **rimesso in termini** per ottenere eventualmente la **riduzione delle sanzioni ad 1/3** [ex articolo 15, comma 1, D.Lgs. 218/1997](#);
- in caso di **accoglimento totale** del reclamo, il contribuente beneficia della **riduzione**

delle sanzioni amministrative nella misura del 35 per cento del minimo previsto dalla legge ex [articolo 17-bis, comma 7, D.Lgs. 546/1992](#).

Non sono dovuti **sanzioni ed interessi** per le somme relative a **contributi previdenziali ed assistenziali**.

Nei casi suindicati **la mediazione si perfeziona**:

- in caso di controversie aventi ad oggetto un **atto impositivo o esattivo**, con il **versamento, entro il termine di 20 giorni** dalla data di sottoscrizione dell'accordo, delle **somme dovute**, ovvero della **prima rata**;
- in caso di controversie aventi ad oggetto la **restituzione di somme** al contribuente, con la **sottoscrizione di un accordo**, nel quale sono indicate le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento, che costituisce **titolo per il pagamento** delle somme in esso indicate.

Da ultimo, se il **procedimento di reclamo/mediazione** ha **esito negativo**, il contribuente provvede alla **costituzione in giudizio** dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale secondo le regole ordinarie, tenendo conto di quanto sancito dall'[articolo 15, comma 2-septies, D.Lgs. 546/1992](#), secondo cui le **spese processuali** sono **maggiorate del 50 per cento** a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento nei casi di **mancato raggiungimento dell'accordo**.

Seminario di specializzazione

LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

Scopri le sedi in programmazione >